

EQUIPARATI

L'art. 1 della legge 266/05, comma 564, definisce equiparati alle Vittime coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Interpellato dal Ministero della Difesa, il Consiglio di Stato ha chiarito che sono missioni tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato e ampliato l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato facendovi rientrare nel concetto di "missione" tutti i compiti e gli ordini eseguiti anche durante il servizio di leva o nel normale espletamento delle quotidiane attività di servizio purché caratterizzati da rischi eccedenti l'ordinario. Inoltre, la giurisprudenza ha superato ogni questione sulla genesi dell'invalidità, che può avere tanto origine traumatica, circoscritta a un singolo evento, quanto patologica, derivante dall'esposizione prolungata ad agenti patogeni. Per la dichiarazione dello status di vittima del dovere sarà sufficiente dimostrare che l'operatore, al momento dell'evento invalidante, era impegnato in una delle attività codificate dal Legislatore al comma 563 (dalla lettera a, alla lettera f) mentre, per ottenere gli stessi benefici - ma come equiparato a vittima del dovere - sarà necessario provare che le particolari condizioni ambientali od operative affrontate durante lo svolgimento della mansione assegnata siano risultate tali da innalzare i rischi di invalidità rispetto a quelli insiti negli ordinari compiti d'istituto.